

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	285
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	285
Sui lavori della Camera:	
PRESIDENTE	285
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
ALDISIO SALVATORE: Determinazione del limite di popolazione per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589. (2147)	285
PRESIDENTE	285, 287
BONTADE MARGHERITA	286
AMENDOLA PIETRO	286, 287
DI NARDO	286, 287
CERVONE	287
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	287
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	288

La seduta comincia alle 9,30.

DI NARDO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sarti.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Gioia, Andreucci e Boidi sostituiscono, rispettivamente, i deputati Alessandrini, Antonozzi e Marconi.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Comunico che il Comitato ristretto per l'esame preliminare della proposta Camangi ha completato il suo lavoro e ha formulato un nuovo testo concordato, che sarà tempestivamente portato a conoscenza di tutti i componenti della Commissione.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Aldisio: Determinazione del limite di popolazione per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589 (2147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mia proposta di legge: « Determinazione del limite di popolazione per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589 ».

Sono anche relatore di questa proposta di legge e quindi dirò poche parole di presentazione per questa modifica all'articolo 21 della legge 3 agosto 1949, n. 589, articolo che nel vecchio testo della suddetta legge stabilisce che, ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5, per la determinazione del limite di popolazione si deve tener conto dei censimenti ufficiali.

Ora, in Italia questi censimenti ufficiali si fanno a distanza di parecchio tempo; cosicché le variazioni della popolazione dei comuni — in meno o in più, ma soprattutto in più in questi ultimi anni — non trova tempestivo riscontro nei contributi di cui alla legge n. 589.

Allora la modifica da fare alla legge è, per me, questa: l'articolo 21 della legge deve essere sostituito dal seguente: « Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5, per la determinazione del limite di popolazione, si tiene conto della popolazione residente in ogni comune alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene concesso il contributo statale, risultante dai registri anagrafici ».

Se, infatti, dobbiamo attendere che si faccia un nuovo censimento della popolazione, si finisce col non avere contributi rispondenti alla consistenza vera della popolazione.

Una modifica di questo genere non importa nessun onere, e il beneficio che i comuni ne avranno sarà indubbiamente efficace.

È questo lo spirito di questa modifica all'articolo 21 della legge che ho proposto e che propongo alla Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BONTADE MARGHERITA. L'onorevole Aldisio propone la sostituzione dell'articolo 21 della legge n. 589 con l'articolo unico in esame, in base al quale la misura del contributo viene riferita alla popolazione effettivamente esistente nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene emesso il decreto di concessione del contributo.

In proposito c'è da osservare che, sebbene non determini alcun onere finanziario, in quanto l'aumento del limite di spesa ammissibile al contributo comporta la diminuzione dell'aliquota di contributi, questa modifica riesce a procurare un ulteriore vantaggio alla esecuzione delle opere di costruzione, fra l'altro, degli ospedali, dando la possibilità agli enti interessati di ottenere dalla Cassa depositi e prestiti mutui di favore per il

maggior onere di spesa ammissibile al contributo.

Onorevoli colleghi, molti sono gli ospedali che attendono il completamento, molti sono quelli che attualmente sono inadeguati al loro funzionamento. Questa legge andrà proprio ad agevolare la esecuzione di queste opere di ampliamento e di costruzione *ex novo* di ospedali ed io, proprio per quest'aspetto particolare della proposta di legge, sono ad essa favorevole.

AMENDOLA PIETRO. Anche a noi sembra senz'altro opportuna l'iniziativa del nostro Presidente (il quale va pertanto elogiato) di stabilire, per la sfera di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 3 agosto 1949, che il riferimento vada fatto, non già alla popolazione censita, ma alla popolazione risultante, anno per anno, dai registri anagrafici.

Detto questo, desidero soltanto porre un quesito al nostro Presidente: cioè vorrei sapere se, approvando — come senz'altro approveremo — la sua proposta di legge, non andremo incontro anche al rischio che si possa creare un precedente il quale agisca, non già positivamente, ma negativamente, per quanto riguarda altre leggi, ed intendo qui riferirmi alle varie leggi sulla Cassa per il Mezzogiorno; infatti, come i colleghi sanno, la Cassa interviene in materia di edilizia scolastica, di fognature, di acquedotti, ma lo fa al disotto di certi limiti di popolazione: in questo caso, allora, giocano a nostro favore i limiti più bassi del censimento 1951.

Ecco, quindi, ciò che volevo dire al nostro Presidente: che si arriverebbe a una stranezza, in quanto nella legge n. 589 si farebbe riferimento ai limiti più elevati dei registri anagrafici, mentre per le leggi della Cassa per il Mezzogiorno si farebbe invece riferimento ai limiti più bassi, quelli del censimento.

Comunque, per quanto riguarda la n. 589, siamo d'accordo.

DI NARDO. Noi dichiariamo di essere d'accordo con la proposta di legge dell'onorevole Aldisio, perché riteniamo che effettivamente è più giusto che il contributo venga dato nella misura della popolazione realmente esistente in un comune, e non in riferimento alla popolazione stabilita dal censimento.

A proposito delle preoccupazioni che ha manifestato l'onorevole Amendola, debbo dire che esse sono anche nostre. È vero, infatti, che noi oggi siamo qui per approvare una legge che si riferisce in particolare all'arti-

colo 21 della legge n. 589, ma è pur vero che, approvando questa proposta di legge, noi potremmo creare dei precedenti. Però, ripeto, noi daremo il nostro voto favorevole alla presente proposta di legge.

CERVONE: Le preoccupazioni dei colleghi Amendola e Di Nardo sono a mio avviso giustificate. A tale proposito è bene ricordare che esiste nella legislazione vigente un precedente analogo in materia di legge elettorale, quando si recita che, in base ai risultati di una indagine statistica effettuata sulla popolazione nei dieci anni, i comuni, con popolazione inferiore o superiore ai 10 mila abitanti, possono adottare, dietro loro richiesta e con decreto del Presidente della Repubblica, un sistema elettorale piuttosto che un altro. Quindi, facendo riferimento al precedente costituito appunto dall'approvazione della presente proposta di legge, in futuro ci si potrebbe trovare di fronte a proposte analoghe, con la differenza però che, mentre l'attuale provvedimento ha lo scopo di favorire una situazione di disagio esistente in determinati comuni, i provvedimenti futuri potrebbero avere, invece, un valore negativo. Su questo particolare aspetto è quindi necessario precisare la nostra interpretazione. Occorre cioè precisare che una nuova proposta di legge che andasse contro questo spirito non sarebbe nella interpretazione autentica. E se questa è la volontà attuale del proponente e della Commissione, quando dovessimo trovarci in futuro di fronte ad una proposta di legge, analoga anche se non identica come contenuto, dovremmo essere tutti concordi nel respingerla.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nessuna paventata preoccupazione può sorgere, in quanto, proprio ai fini sostanziali di rendere più operante l'articolo 21 della legge 3 agosto 1949, n. 589, nell'articolo unico della presente proposta di legge si fa riferimento a tale articolo.

DI NARDO. Su questo siamo d'accordo; la mia preoccupazione riguarda esclusivamente il fatto che, con l'approvazione della presente proposta di legge, si possono creare dei precedenti.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevole Di Nardo, questa sua preoccupazione potrebbe verificarsi solo nel caso in cui un membro del Parlamento presentasse un provvedimento analogo. C'è da rilevare però che anche in questo caso saremmo sempre noi a prenderlo in esame ed è quindi logico pensare che terremo conto delle giuste osservazioni avanzate in relazione

alle necessità delle varie zone del territorio nazionale e che legifereremo in relazione a queste necessità.

Tutte queste considerazioni non possono, a mio avviso, in nessun modo vincolare l'approvazione della presente proposta di legge.

D'altra parte, mi sia consentito rilevare che unanime mi sembra la volontà della Commissione di voler fare esclusivo riferimento, come è detto, ripeto, nell'articolo unico, a questo caso e non ad altre possibilità legislative. E mi pare che questo sia il modo migliore, non solo per convalidarne l'integrazione, ma anche per prevenire possibili future volontà di interpretazione estensiva di questo articolo unico.

PRESIDENTE. Non c'è dubbio, onorevoli colleghi, che le preoccupazioni espresse sono al di fuori di quella che è la realtà della nostra vita. Si è parlato da parte di qualche collega della possibile presentazione, ad iniziativa parlamentare o governativa, di nuove proposte di legge a danno di comuni o enti comunali. Se noi teniamo presente, però, lo spirito della presente legge, è evidente che, ove in futuro dovessero essere presentate proposte con spirito diverso, sarebbe sempre la nostra Commissione e deliberare su di esse. D'altra parte, sono pienamente convinto che non ci sarà parlamentare né Governo che possa nel prossimo futuro presentare proposte restrittive rispetto alle leggi vigenti.

AMENDOLA PIETRO. Tutte le osservazioni fatte, essendo legislativa la sede della nostra odierna discussione, rimarranno nel resoconto stenografico e costituiranno l'interpretazione autentica della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

« L'articolo 21 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5, per la determinazione del limite di popolazione si tiene conto della popolazione residente in ogni comune alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene concesso il contributo statale, risultante dai registri anagrafici ».

Trattandosi di articolo unico e non essendo osservazioni o emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

 III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1960

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta della seguente proposta di legge:

ALDISIO SALVATORE: « Determinazione del limite di popolazione per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589 » (2147):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio Salvatore, Amendola Pietro, Andreucci, Angelini Giuseppe, Azimonti, Baroni, Boidi, Bontade Margherita, Buzzetti Primo, Camangi, Cervone, Cibotto, Colombo Renato, Curti Ivano, De Capua, De Pasquale, Di Nardo, Frunzio, Gioia, Giorgi, Lombardi Giovanni, Martina Michele e Terranova.

E in congedo:

Sarti.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI